

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice BETTONI BRANDANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 MAGGIO 1996

Istituzione dell'albo professionale dei tributaristi

INDICE

| | | |
|------------------------|-------------|---|
| Relazione | <i>Pag.</i> | 3 |
| Disegno di legge | » | 5 |

ONOREVOLI SENATORI. - Se nella XII legislatura le proposte di legge per l'istituzione della professione di tributarista erano ritenute necessarie soprattutto per dare chiarezza e garanzia di professionalità nel settore dell'attività tributario-contabile oggi, alla luce delle affermazioni professionali dei consulenti e periti tributari l'istituzione dell'albo professionale dei tributaristi deve essere considerata l'atto conclusivo della lunga serie di riconoscimenti legislativi ottenuti, in questi anni, dagli operatori professionali del settore tributario che, senza intaccare il campo operativo delle altre categorie professionali, possa definitivamente inserire i periti e consulenti tributari nell'ambito delle libere professioni.

Va qui ricordato e precisato che i periti ed esperti tributari svolgono attività di consulenza tributaria (materia che non è vincolata da riserva alcuna a favore di altre categorie professionali): che sono dotati di un'organizzazione pubblicistica in forza del testo unico approvato con regio decreto del 20 settembre 1934, n. 2011, e del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, che ne prevede l'iscrizione in appositi ruoli istituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo le modalità stabilite dal decreto interministeriale 29 dicembre 1979; che hanno l'obbligo della tenuta del repertorio della clientela; che l'iscrizione al ruolo citato è titolo valido per l'iscrizione nell'albo dei consulenti tecnici del giudice; che la loro attività è identificata da uno specifico codice di attività; che la legge 30 dicembre 1991, n. 413, annovera i consulenti tributari tra i soggetti abilitati al rilascio di asseverazioni (articoli 2 e 3), a svolgere patteggiamenti (articolo 30), a prestare rappresentanza in commissioni tributarie (articolo 30), ad apporre sulle dichiarazioni fiscali visti di conformità (articolo 78), ed a compilare denun-

ce e liquidazioni di successioni (articolo 23).

A coronamento di tali competenze giunge non ultima la legge 22 febbraio 1994, n. 146, cosiddetta «legge comunitaria» 1993, che all'articolo 9, comma 1, lettera a), delega il Governo ad individuare i titoli e le attività professionali con particolare riferimento alla lettera f) dell'articolo 1 della direttiva 92/51/CEE del 18 giugno 1992. Quest'ultimo riferimento assimila infatti ad attività professionale regolamentata l'attività esercitata dai membri di un'associazione od organizzazione che, oltre ad avere segnatamente lo scopo di promuovere e di mantenere un livello elevato nel settore professionale in questione, sia oggetto, per la realizzazione di tale obiettivo, di un riconoscimento specifico da parte di uno Stato membro che rilasci ai suoi membri un titolo di formazione; esiga il rispetto di regole di condotta professionale da essa prescritte; conferisca ai medesimi il diritto di un titolo professionale o di uno *status* corrispondente a tale titolo di formazione.

Inoltre il decreto legislativo di attuazione della legge comunitaria 1993 adottato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 22 aprile 1994, introduce un secondo sistema di riconoscimento della formazione professionale, per cui anche i diplomi di formazione subuniversitaria costituiranno una chiave di accesso all'esercizio di alcune professioni tra le quali quella praticata dai tributaristi (articolo 1, comma 4, lettera a)).

È evidente pertanto che il riconoscimento legislativo della professione di tributarista diventa un atto dovuto dal nuovo Parlamento italiano in ossequio sia alla normativa comunitaria, sia alle obiettive esigenze di ordinato sviluppo del terziario e di tutela dell'utenza.

In conclusione, non resta che ribadire che le attese di quanti espletano prestazioni

in materia tributaria, siano essi iscritti in albi, ruoli ovvero non iscritti, coincidono con la richiesta di qualificazione professionale nell'interesse della collettività degli utenti e di una effettiva garanzia di preparazione dei soggetti ai quali ci si rivolge per l'espletamento di sempre complesse e delicate operazioni.

A tutto questo il presente disegno di legge dà una risposta seria e completa. Quanto alla formulazione dell'articolo 53, relativo alle disposizioni di prima attuazione del provvedimento, non si frappongono preclusioni ad ogni possibile proposta migliorativa.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Albo e titolo professionale)

1. È istituito in ogni provincia l'albo professionale dei tributaristi.

2. L'iscrizione all'albo è obbligatoria per l'esercizio della professione.

3. L'iscritto in un albo provinciale può esercitare l'attività in tutto il territorio dello Stato; non è consentita la contemporanea iscrizione in più albi provinciali dei tributaristi.

4. Il titolo di tributarista spetta a coloro che, in possesso di titolo di studio valido per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di tributarista, conseguano detta abilitazione e siano iscritti all'albo professionale di cui al comma 1.

5. Il titolo spetta altresì a quanti siano iscritti all'albo a norma dell'articolo 9, comma 2, e dell'articolo 53.

Art. 2.

*(Esercizio della professione di tributarista.
Oggetto dell'attività)*

1. I tributaristi, iscritti all'albo professionale ai sensi della presente legge, possono svolgere tutte le attività e gli adempimenti relativi alla tenuta della contabilità, dei libri e registri obbligatori ai fini tributari, alle dichiarazioni ai fini delle imposte dirette ed indirette, nonché ogni funzione e prestazione comunque connessa all'assolvimento di obblighi tributari e fiscali a qualunque tito-

lo, la certificazione dei bilanci di imprese non aventi obbligo di collegio sindacale, la consulenza tributaria-amministrativa in genere. Gli adempimenti e le funzioni sopra descritti sono svolti per conto di persone fisiche, imprenditori compresi, o di società di persone ed assimilati, o di soggetti aventi personalità giuridica, escluse le società di capitali aventi capitale sociale superiore a cinquecento milioni.

2. Gli iscritti all'albo dei tributaristi possono assistere e rappresentare in giudizio i contribuenti secondo i termini dell'articolo 30, comma 1, lettera *i*), della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e dell'articolo 69 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

3. Gli iscritti all'albo dei tributaristi, su delega ed in rappresentanza degli interessati, sono competenti allo svolgimento di ogni funzione affine a quanto previsto nel comma 1.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 non pregiudicano l'oggetto dell'attività professionale di altre categorie di professionisti, definito a norma di leggi o di regolamenti.

Art. 3.

(Segreto professionale)

1. Nell'esercizio della professione, i tributaristi hanno l'obbligo del segreto professionale. Nei loro confronti si applica l'articolo 200 del codice di procedura penale.

Art. 4.

(Esame di abilitazione)

1. Le condizioni di ammissione, i programmi e le modalità di svolgimento dell'esame di abilitazione all'esercizio di tributarista ed il rilascio del relativo certificato sono determinati con regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentiti i pareri del Ministro della pubblica istruzione e del Ministro dell'uni-

versità e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanarsi entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il decreto di cui al comma 1 stabilisce i diplomi di laurea, i diplomi universitari o titolo equipollente, il cui possesso è condizione di ammissione all'esame di abilitazione. Sono comunque titoli idonei all'ammissione all'esame di abilitazione: i diplomi di laurea in giurisprudenza, in economia e commercio, in scienze politiche, in scienze bancarie ed assicurative, i diplomi di laurea breve o titoli equipollenti in materie economiche o amministrative o commerciali.

3. L'esame deve comunque prevedere una prova scritta ed una orale sulle seguenti materie: ragioneria, diritto tributario, elementi di diritto del lavoro, elementi di legislazione sociale, elementi di diritto pubblico, privato e commerciale, elementi di tecnica bancaria, elementi di economia e di analisi aziendale, elementi di statistica, elementi di revisione e certificazione di bilanci, elementi di diritto comunitario.

4. È condizione di ammissione a sostenere l'esame di abilitazione il compimento, presso lo studio di un tributarista iscritto all'albo, di almeno tre anni di praticantato professionale, che potrà essere svolto anche contemporaneamente al corso di studi di laurea, diploma universitario o titolo equipollente, secondo le modalità fissate con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Le sessioni di esame sono annuali e sono indette con decreto del Ministro di grazia e giustizia da emanarsi entro il 31 gennaio di ogni anno.

Art. 5.

(Divieto di iscrizione all'albo - Incompatibilità)

1. L'iscrizione all'albo dei tributaristi non è consentita, in permanenza di rapporto di

lavoro, agli impiegati dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni, ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, sia vietato l'esercizio della libera professione.

2. L'iscrizione non è altresì consentita agli esercenti il commercio in nome proprio o altrui, ai ministri di qualunque culto, ai giornalisti professionisti, agli agenti di cambio, ai notai, agli esattori di pubblici tributi e agli incaricati di gestioni esattoriali.

Art. 6.

(Elenco speciale dei non esercenti)

1. I soggetti che pur abilitati alla professione di tributarista non esercitino attività saranno iscritti, a seguito di domanda redatta in carta legale ai sensi dell'articolo 10, comma 1, in un apposito elenco speciale di non esercenti l'attività professionale di tributarista.

Art. 7.

(Vigilanza sull'esercizio della professione)

1. L'alta vigilanza sull'esercizio della professione di tributarista spetta al Ministro di grazia e giustizia che la esercita direttamente o per mezzo dei procuratori generali presso la corte di appello e dei procuratori della Repubblica.

TITOLO II

ALBO PROVINCIALE DEI TRIBUTARISTI E CONDIZIONI PER L'ISCRIZIONE

Art. 8.

(Indicazioni dell'albo)

1. Per ogni iscritto, l'albo deve contenere il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, la residenza e il domicilio, il codice fiscale, la data di iscrizione, il titolo dell'iscrizione.

2. L'albo è compilato in ordine alfabetico; la data di iscrizione all'albo stabilisce l'anzianità.

3. Le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono valide anche per la formazione dell'elenco speciale di cui all'articolo 6.

Art. 9.

(Condizioni per l'iscrizione all'albo)

1. Per l'iscrizione all'albo occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano o italiano appartenente a territori non uniti politicamente alla Repubblica italiana, ovvero cittadino di uno Stato membro della Unione europea o di uno Stato con cui esiste trattamento di reciprocità;

b) avere il pieno godimento dei diritti civili;

c) essere in possesso di titolo di studio idoneo e avere espletato il periodo di praticantato secondo l'articolo 4, commi 2 e 4;

d) avere conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione;

e) avere la residenza nella provincia al cui albo si chiede l'iscrizione;

f) non avere riportato alcuna delle condanne penali che, a norma della presente legge, comportano la radiazione d'ufficio dall'albo, salvo sia intervenuta riabilitazione a termini del codice di procedura penale;

g) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 5.

2. Coloro che, pur avendo i requisiti di iscrizione all'albo dei tributaristi, non esercitano l'attività vengono iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 6.

3. Gli impiegati delle carriere dirigenziale e direttiva dell'amministrazione finanziaria, collocati a riposo dopo almeno venti anni di effettivo servizio, ferme le altre condizioni di cui al presente articolo, possono essere iscritti all'albo o all'elenco speciale in deroga ai requisiti del titolo di studio e del conseguimento dell'abilitazione, decorsi due anni dalla data di collocamento a riposo.

Art. 10.

*(Documentazione e procedimento
per l'iscrizione all'albo)*

1. L'iscrizione all'albo si ottiene a seguito di domanda, redatta in carta legale e rivolta al consiglio provinciale nella cui circoscrizione il richiedente ha la residenza, corredata dei seguenti documenti:

a) certificato di cittadinanza italiana o documento attestante che il richiedente ha la cittadinanza di uno Stato membro della Unione europea ovvero documento attestante che il richiedente è italiano appartenente a territori non uniti politicamente all'Italia oppure è cittadino di uno Stato estero con cui esiste trattamento di reciprocità;

b) certificato autentico o autenticato attestante il titolo di studio posseduto;

c) certificato autentico o autenticato di abilitazione all'esercizio della professione;

d) certificato del casellario giudiziario;

e) certificato di godimento dei diritti civili;

f) certificato di residenza;

g) ricevuta di versamento della tassa di concessione governativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni;

h) ricevuta attestante il versamento del contributo di iscrizione;

i) due fotografie, di cui una autenticata, per il rilascio di tessera di riconoscimento;

l) dichiarazione con la quale il richiedente l'iscrizione afferma, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 5.

2. I richiedenti l'iscrizione a norma del comma 2 dell'articolo 9 in luogo dei certificati di cui alle lettere b) e c), devono corredata la domanda della documentazione comprovante l'appartenenza alla carriera direttiva dell'amministrazione finanziaria e il conseguito pensionamento con diritto a pensione ordinaria.

3. Il consiglio provinciale deve deliberare nel termine di tre mesi dalla presentazione della domanda di cui al comma 2.

4. La deliberazione, adottata su relazione di un consigliere, è motivata e deve essere notificata, entro quindici giorni, all'interessato ed al pubblico ministero presso il tribunale.

5. Contro tale deliberazione, l'interessato ed il pubblico ministero possono proporre ricorso al consiglio nazionale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica. Il ricorso del pubblico ministero ha effetto sospensivo.

6. Qualora il consiglio provinciale non abbia provveduto sulla domanda nel termine stabilito nel terzo comma, l'interessato può, entro trenta giorni dalla scadenza di tale termine, proporre ricorso al Consiglio nazionale che, richiamati gli atti, decide nel merito dell'iscrizione.

Art. 11.

(Trasferimento dell'iscrizione)

1. L'iscritto che trasferisce la residenza può chiedere il trasferimento dell'iscrizione nell'albo della provincia della nuova residenza.

2. In caso di accoglimento della domanda, il richiedente è iscritto con l'anzianità che aveva nell'albo precedente.

3. Non è ammesso il trasferimento quando il richiedente si trovi sottoposto a procedimento penale o disciplinare o sia sospeso dall'esercizio della professione.

4. Il consiglio provinciale di provenienza trasmette al consiglio provinciale di nuova residenza il fascicolo personale dell'iscritto certificando: la data di anzianità di iscrizione all'albo, l'esclusione di procedimenti disciplinari o penali in corso, l'assenza di sanzioni disciplinari.

Art. 12.

(Cancellazione dall'albo)

1. Oltre che a domanda dell'iscritto, la cancellazione dall'albo è pronunciata dal

consiglio provinciale d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero:

a) quando ricorra una delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 5;

b) quando sia venuto a mancare uno dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 9, salvi i casi di radiazione;

c) quando l'iscritto trasferisca la residenza fuori della provincia presso il cui albo è iscritto o comunque si renda irreperibile.

2. La cancellazione, salvi i casi di domanda e di irreperibilità, non può essere pronunciata, a pena di nullità, se non dopo aver sentito l'interessato.

3. Le deliberazioni del consiglio sono notificate entro quindici giorni all'interessato ed al pubblico ministero presso il tribunale, i quali possono proporre ricorso al Consiglio nazionale nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione. Il ricorso ha effetto sospensivo.

4. Il tributarista cancellato dall'albo ha diritto di esservi reinscritto quando dimostri la cessazione delle cause che hanno determinato la cancellazione. Il tributarista che viene reinscritto conserva la precedente anzianità, dedotta la durata della interruzione. Per la nuova iscrizione si applicano le disposizioni dell'articolo 10.

Art. 13.

(Revisione e comunicazione dell'albo)

1. Il consiglio provinciale, entro il primo trimestre di ogni anno, provvede alla revisione dell'albo da esso tenuto ed alle occorrenti variazioni, osservate, per le cancellazioni, le relative norme.

2. L'albo, a cura del consiglio provinciale, deve essere comunicato al Ministero di grazia e giustizia, al Consiglio nazionale, ai magistrati dirigenti della corte di appello, dei tribunali e delle preture del distretto e alla camera di commercio della provincia.

TITOLO III

CAPO I

CONSIGLI PROVINCIALI
DEI TRIBUTARISTI

Art. 14.

*(Composizione del consiglio provinciale.
Eleggibilità dei consiglieri)*

1. L'albo provinciale dei tributaristi è tenuto da un consiglio provinciale composto da cinque membri se gli iscritti all'albo non superano i cento, da sette membri se superano i cento ma non i trecento, da nove membri se superano i trecento.

2. Quando gli iscritti all'albo non raggiungono il numero di venticinque, essi sono iscritti nell'albo provinciale del capoluogo vicino determinato dal presidente della corte di appello.

3. Gli iscritti all'albo eleggono il consiglio; sono eleggibili quando abbiano almeno due anni di anzianità di iscrizione.

4. I componenti del consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 15.

(Cariche del consiglio provinciale)

1. Ciascun consiglio provinciale elegge tra i propri componenti il presidente, il segretario e il tesoriere. Se il consiglio è composto almeno da sette membri, si deve eleggere anche il vice presidente che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento.

2. In mancanza del presidente e del vice presidente, ne fa le veci il componente più anziano per iscrizione all'albo e, a pari anzianità, il più anziano per età.

Art. 16.

(Attribuzioni del presidente)

1. Il presidente ha la rappresentanza del Consiglio provinciale e lo presiede in tutte

le riunioni. Esercita le altre attribuzioni a lui conferite dalla presente legge ed adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti necessari, salvo ratifica del consiglio. Rilascia, a richiesta, i certificati e le attestazioni relative agli iscritti.

Art. 17.

(Attribuzioni del segretario)

1. Il segretario riceve le domande di iscrizione all'albo; stende le deliberazioni consiliari, eccetto quelle relative ai giudizi disciplinari che sono compilate dai rispettivi relatori; tiene i registri che saranno prescritti dal consiglio per il regolare andamento del servizio; cura l'autenticazione delle copie dei deliberati consiliari.

2. In mancanza del segretario, ne fa le veci il consigliere più giovane per età.

Art. 18.

(Attribuzioni del consiglio provinciale)

1. Il consiglio provinciale, oltre le attribuzioni demandategli dalla presente legge e da altre norme:

a) vigila per l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni concernenti la professione di tributarista;

b) vigila per la tutela del titolo di tributarista e per il legale esercizio delle funzioni professionali;

c) cura la tenuta dell'albo dei tributaristi della provincia e provvede agli adempimenti relativi alle iscrizioni, alle sospensioni ed alle cancellazioni;

d) adotta i provvedimenti disciplinari;

e) delibera la convocazione dell'assemblea;

f) interviene, su concorde richiesta delle parti, per comporre le contestazioni che sorgono in dipendenza dell'esercizio professionale, tra gli iscritti all'albo, nonchè tra questi ed i loro clienti;

g) esprime parere in materia di liquidazione di onorari a richiesta degli iscritti e della pubblica amministrazione;

h) designa i rappresentanti dei tributari della provincia presso commissioni, enti ed organizzazioni di carattere locale operanti nel territorio provinciale;

i) provvede alla gestione finanziaria e stabilisce, entro i limiti necessari a coprire le spese, l'ammontare del contributo per l'iscrizione all'albo e di quello da corrispondersi annualmente dagli iscritti, nonchè l'ammontare di eventuali tasse per il rilascio dei certificati e di pareri per la liquidazione degli onorari;

l) esprime parere al Consiglio nazionale sui criteri per la determinazione degli onorari e delle indennità dovute ai tributari per le prestazioni inerenti l'esercizio della professione e sulla liquidazione delle spese;

m) cura e promuove con ogni mezzo il miglioramento, il perfezionamento e l'aggiornamento degli iscritti nello svolgimento dell'attività professionale.

Art. 19.

(Attribuzioni del tesoriere)

1. Il tesoriere è custode responsabile dei fondi in denaro, dei titoli di valore e degli altri beni. Cura la riscossione di somme e paga i mandati spediti dal presidente e controfirmati dal segretario.

2. Deve tenere i seguenti registri:

a) registro a madre e figlia per le somme riscosse con quietanza;

b) registro di entrata e di uscita;

c) registro dei mandati di pagamento.

Art. 20.

(Riunioni consiliari. Decadenza dalla carica di consigliere)

1. Il consiglio provinciale è convocato dal presidente quando lo ritiene opportuno e, in ogni caso, almeno una volta ogni sei mesi. Deve essere convocato ogni qualvolta ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei componenti.

2. Per la validità delle adunanze del consiglio occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Non sono ammesse deleghe.

3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci. Le votazioni non possono essere segrete.

4. Il segretario redige il verbale che è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

5. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono per tre volte consecutive alle riunioni del consiglio decadono dalla carica. La decadenza viene dichiarata dal consiglio stesso.

Art. 21.

(Collegio dei revisori dei conti)

1. Presso il consiglio provinciale è istituito un collegio dei revisori dei conti composto di tre membri eletti dall'assemblea degli iscritti di cui all'articolo 22.

2. Il collegio nomina nel proprio seno un presidente.

3. Il collegio dei revisori dei conti controlla la gestione dei fondi e verifica la regolarità del bilancio consuntivo, riferendone all'assemblea.

4. I revisori dei conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 22.

(Assemblea degli iscritti)

1. L'assemblea degli iscritti all'albo della provincia elegge il consiglio provinciale e i membri del collegio dei revisori dei conti ed approva il conto preventivo e quello consuntivo.

2. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione dei conti.

Art. 23.

*(Convocazione dell'assemblea
per l'approvazione dei conti)*

1. Per l'approvazione dei conti, l'assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e dello scopo dell'adunanza. L'avviso, almeno quindici giorni prima, è spedito mediante raccomandata a tutti gli iscritti ed è affisso in modo visibile nella sede del consiglio provinciale per la durata di detto termine.

2. Ove il numero degli iscritti superi i cinquecento, può tenere luogo dell'avviso spedito per posta, la notizia della convocazione pubblicata in almeno un giornale quotidiano locale per due volte consecutive.

3. L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli iscritti e, in seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima, con qualsiasi numero di intervenuti. Per la validità dell'assemblea i votanti non debbono, in ogni caso, essere meno di dieci. Essa delibera a maggioranza assoluta di voti.

4. Il presidente ed il segretario del consiglio provinciale sono rispettivamente il presidente e il segretario dell'assemblea degli iscritti.

Art. 24.

*(Convocazione dell'assemblea per l'elezione
del consiglio provinciale e del collegio dei
revisori dei conti)*

1. Per l'elezione del consiglio provinciale e del collegio dei revisori dei conti, il presidente convoca l'assemblea degli iscritti all'albo, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, almeno nei quindici giorni precedenti a quello in cui il consiglio scade.

2. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno, l'ora e lo scopo dell'adunanza ed è spedito mediante raccomandata; è altresì affisso in modo visibile nella sede del consiglio

provinciale per la durata del termine di cui al comma 1.

3. L'assemblea è validamente costituita se interviene almeno un sesto degli iscritti all'albo. Per la validità dell'assemblea i votanti non debbono, in ogni caso, essere meno di dieci.

4. I componenti del consiglio provinciale sono eletti dagli iscritti, con voto segreto e personale, con il sistema delle liste concorrenti e con voto limitato a non più di due terzi dei consiglieri da eleggere, anche se scelti tra i candidati nelle diverse liste. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità è preferito il candidato più anziano per iscrizione e, tra coloro che hanno uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.

5. In eguale modo sono eletti i componenti del collegio dei revisori dei conti.

6. Si applica il comma 4 dell'articolo 23.

7. Trascorse sette ore dall'inizio delle operazioni di voto, il presidente, dopo avere ammesso a votare gli elettori che in quel momento sono presenti, dichiara chiusa la votazione e procede immediatamente e pubblicamente alle operazioni di scrutinio, assistito da due scrutatori da lui scelti, prima della votazione, fra gli elettori presenti.

8. Compiuto lo scrutinio e compilata la relativa graduatoria, il presidente dichiara il risultato della votazione e proclama gli eletti, dandone pronta comunicazione al Ministero di grazia e giustizia e al Consiglio nazionale.

Art. 25.

(Sostituzione dei componenti del consiglio e del collegio dei revisori dei conti)

1. A sostituire i componenti del consiglio o del collegio dei revisori dei conti che siano venuti a mancare per qualsiasi causa, sono chiamati dal consiglio provinciale i candidati, compresi nella graduatoria, che, dopo quelli eletti, hanno ottenuto il maggior numero di voti nell'ambito delle rispettive liste.

Art. 26.

(Reclami contro i risultati delle elezioni)

1. Avverso i risultati delle elezioni, ciascun iscritto all'albo provinciale può proporre reclamo al Consiglio nazionale entro il termine perentorio di dieci giorni dall'avvenuta proclamazione.

Art. 27.

(Scioglimento o mancata costituzione del consiglio provinciale)

1. Il consiglio provinciale può essere sciolto se non sia in grado di funzionare o in caso di contestate gravi irregolarità.

2. In caso di scioglimento o di mancata costituzione del consiglio, le sue funzioni sono affidate ad un commissario straordinario che provvede, entro novanta giorni dalla comunicazione della propria nomina, alla convocazione dell'assemblea per l'elezione del consiglio.

3. Lo scioglimento del consiglio e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale dei tributaristi.

CAPO II

IL CONSIGLIO NAZIONALE
DEI TRIBUTARISTI

Art. 28.

(Sede e composizione del Consiglio nazionale)

1. Il Consiglio nazionale dei tributaristi ha sede in Roma ed è composto di quindici membri eletti dai consigli provinciali, fra coloro che abbiano un'anzianità di almeno quattro anni di iscrizione all'albo, con voto segreto e personale, con il sistema delle li-

ste concorrenti e con voto limitato a non più di due terzi dei consiglieri da eleggere, anche se scelti fra i candidati nelle diverse liste.

2. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è preferito il candidato più anziano per iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.

3. Ogni consiglio provinciale può eleggere un solo candidato alla carica di consigliere nazionale.

4. A ciascun consiglio provinciale spetta un delegato per ogni cinquanta iscritti, o frazione di cinquanta, fino a duecento iscritti ed un delegato per ogni cento iscritti, o frazione di cento, oltre i duecento iscritti. La qualità di candidato è incompatibile con quella di delegato.

5. I membri del Consiglio nazionale durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Fino all'insediamento del nuovo Consiglio nazionale, rimane in carica il Consiglio uscente.

6. Non si può far parte contemporaneamente di un consiglio provinciale e del Consiglio nazionale nè di un collegio dei revisori dei conti di un consiglio provinciale e del collegio dei revisori dei conti del Consiglio nazionale.

7. In mancanza di opzione entro venti giorni dalla comunicazione, si presume la rinuncia alla carica di componente del consiglio provinciale o di revisore del consiglio provinciale.

Art. 29.

(Sostituzione dei componenti del Consiglio nazionale)

1. A sostituire i componenti che sono venuti a mancare per qualsiasi causa sono chiamati dal Consiglio nazionale i candidati, compresi nella graduatoria, che, dopo quelli eletti, hanno ottenuto il maggior numero di voti nell'ambito delle rispettive liste.

Art. 30.

(Cariche)

1. Il Consiglio nazionale elegge nel suo seno il presidente, il vice presidente, il segretario e il tesoriere.

Art. 31.

(Collegio dei revisori dei conti del Consiglio nazionale)

1. Presso il Consiglio nazionale è istituito un collegio dei revisori dei conti composto di tre membri eletti dai consigli provinciali tra gli iscritti all'albo che non siano consiglieri provinciali o nazionali, con voto segreto e personale e con il sistema delle liste concorrenti, con voto limitato a non più dei due terzi dei membri da eleggere, anche se scelti tra i candidati nelle diverse liste.

2. Il collegio dei revisori dei conti elegge al proprio interno un presidente.

3. I revisori dei conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili; alla loro sostituzione si provvede secondo l'articolo 29.

4. Il collegio dei revisori dei conti controlla la gestione dei fondi e verifica la regolarità del bilancio consuntivo, riferendone al Consiglio nazionale.

Art. 32.

(Attribuzioni del Consiglio nazionale)

1. Il Consiglio nazionale, oltre ad esercitare le altre funzioni conferite dalla presente legge:

a) vigila sul regolare funzionamento dei consigli provinciali e ne promuove e coordina le attività per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento della professione;

b) dà parere, quando ne è richiesto, sui progetti di legge e di regolamento che interessano la professione;

c) designa i rappresentanti dei tributaristi presso commissioni ed organizzazioni a carattere nazionale ed internazionale;

d) studia e promuove ogni opportuna iniziativa per l'attuazione di forme di previdenza ed assistenza a favore degli iscritti;

e) determina la misura del contributo da corrisponderci annualmente dagli iscritti agli albi per le spese del proprio funzionamento;

f) stabilisce ogni triennio, sentiti i consigli provinciali, i criteri per la determinazione degli onorari e delle indennità spettanti ai tributaristi per le prestazioni inerenti l'esercizio della professione e per la liquidazione delle spese, con delibera da approvarsi con decreto del Ministro di grazia e giustizia;

g) decide in via amministrativa sui ricorsi avverso le deliberazioni dei consigli provinciali in materia di iscrizione all'albo, di cancellazione, nonché in materia disciplinare e sui reclami di cui all'articolo 26;

h) formula il regolamento per la trattazione dei ricorsi di propria competenza, da approvarsi con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Art. 33.

(Riunioni consiliari. Decadenza dalla carica di consigliere nazionale)

1. Il Consiglio nazionale è convocato dal presidente ogni qual volta lo ritiene opportuno e, in ogni caso, almeno ogni sei mesi ovvero su richiesta di almeno cinque dei suoi membri.

2. Per la validità delle adunanze del Consiglio nazionale occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Non sono ammesse deleghe.

3. In caso di assenza del presidente e del vice presidente, ne fa le veci il consigliere più anziano per iscrizione all'albo e, in caso di pari anzianità, il maggiore di età. In mancanza del segretario, ne fa le veci il consigliere più giovane per età.

4. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità, prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci. Le votazioni non possono essere segrete.

5. Il segretario redige il verbale che è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

6. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio, decadono dalla carica. La decadenza è dichiarata dal Consiglio stesso.

Art. 34.

(Notificazione delle decisioni)

1. Le decisioni del Consiglio nazionale sono notificate entro trenta giorni agli interessati, al pubblico ministero presso la corte di appello della circoscrizione alla quale l'interessato appartiene nonchè al consiglio provinciale e al Ministero di grazia e giustizia.

2. La notifica si esegue a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento che deve contenere copia conforme dell'originale della decisione.

Art. 35.

(Reclami)

1. Le deliberazioni del Consiglio nazionale in materia di iscrizione all'albo, di cancellazione, nonchè in materia disciplinare e di eleggibilità a componente di un consiglio provinciale, possono essere impugnate davanti al tribunale del luogo dove ha sede il consiglio che ha ammesso la decisione, dall'interessato e dal pubblico ministero, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della deliberazione stessa.

2. Il tribunale provvede in camera di consiglio, con sentenza, sentiti il pubblico ministero e l'interessato.

3. L'appello avverso la sentenza del tribunale è deciso con l'osservanza delle medesime forme.

Art. 36.

(Vigilanza e scioglimento del Consiglio nazionale)

1. La vigilanza sul Consiglio nazionale è esercitata dal Ministro di grazia e giustizia.

2. Il Consiglio nazionale può essere sciolto se non sia in grado di funzionare o in caso di constatate gravi irregolarità.

3. In caso di scioglimento o di mancata costituzione del Consiglio, le relative funzioni sono affidate ad un commissario straordinario che provvede, entro novanta giorni dalla comunicazione della propria nomina, ad indire le elezioni del Consiglio.

4. Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

TITOLO IV

DISCIPLINA E SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 37.

*(Responsabilità disciplinare dei tributaristi.
Azione disciplinare)*

1. Il tributarista che si renda colpevole di abusi o mancanze nell'esercizio della professione o comunque di fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale, è sottoposto a procedimento disciplinare.

2. Salvi i casi di cui all'articolo 40, comma 1, e all'articolo 41, comma 1, il consiglio provinciale che custodisce l'albo in cui l'incolpato è iscritto, inizia il procedimento disciplinare d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero presso il tribunale oppure su richiesta degli interessati.

3. Se l'incolpato è membro di un consiglio provinciale, la competenza a procedere disciplinarmente spetta al consiglio provinciale della sede di corte di appello e, se egli appartiene a quest'ultimo, al consiglio provinciale della sede di corte di appello vicina, determinata dal Consiglio nazionale.

Art. 38.

(Sanzioni disciplinari)

1. Le sanzioni disciplinari che il consiglio provinciale può applicare sono:

- a) la censura;

- b) la sospensione dall'esercizio professionale per un tempo non superiore ai due anni;
- c) la radiazione.

Art. 39.

(Censura)

1. La censura consiste in una dichiarazione di biasimo per la trasgressione commessa ed è inflitta nei casi di abusi o mancanze di non lieve entità che, tuttavia, non ledono il decoro e la dignità professionale.

Art. 40.

(Casi di sospensione)

1. Oltre ai casi di sospensione dall'esercizio professionale previsti dal codice penale, importano di diritto la sospensione dall'esercizio della professione:

- a) l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni;
- b) il ricovero in un manicomio giudiziario fuori dei casi previsti nell'articolo 41, il ricovero in una casa di cura e di custodia, l'applicazione di una delle misure di sicurezza non detentive previste dall'articolo 215, terzo comma, numeri 1, 2 e 3 del codice penale;
- c) l'emissione di un mandato o di un ordine di cattura;
- d) la morosità nel pagamento dei contributi previsti dalla presente legge che si protragga per oltre dodici mesi.

2. Nei casi previsti dal comma 1, la sospensione è dichiarata dal consiglio provinciale, sentito l'interessato qualora ne faccia richiesta. La sua durata non è soggetta a limiti di tempo; l'interessato può tuttavia chiedere la cessazione della sospensione ove ne siano venuti meno i presupposti ovvero la revoca della stessa quando dimostri di avere pagato i contributi dovuti.

3. Il consiglio provinciale, osservate le forme del procedimento disciplinare, pronuncia la sospensione nei casi di abusi o

mancanze gravi che ledano il decoro e la dignità professionali.

4. Il tributarista cui sia stata applicata la censura è punito con la sospensione non inferiore ad un mese se incorre in una nuova trasgressione.

Art. 41.

(Casi di radiazione)

1. Comportano la radiazione di diritto:

a) la condanna per delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, contro il patrimonio oppure per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni;

b) l'interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni o l'interdizione dall'esercizio della professione per una eguale durata;

c) il ricovero in un manicomio giudiziario, nei casi indicati dall'articolo 222, secondo comma, del codice penale e l'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro.

2. Nei casi previsti dal comma 1, la radiazione è dichiarata dal consiglio provinciale, sentito l'interessato qualora ne faccia richiesta.

3. Il consiglio provinciale, osservate le forme del procedimento disciplinare, pronuncia la radiazione contro il tributarista che abbia, con la sua condotta, compromesso gravemente la propria reputazione e la dignità ed il decoro della professione.

Art. 42.

(Rapporto tra procedimento disciplinare e il giudizio penale)

1. Il tributarista che sia stato sottoposto a procedimento penale è sottoposto a procedimento disciplinare per il fatto che ha

formato oggetto dell'imputazione, tranne il caso in cui sia intervenuto proscioglimento perchè il fatto non sussiste o perchè l'imputato non l'ha commesso.

Art. 43.

(Istruttoria del procedimento disciplinare)

1. Ferme le disposizioni di cui agli articoli 40, comma 2, e 41, comma 2, nessuna pena disciplinare può essere comminata senza che l'incolpato, previa contestazione degli addebiti, sia stato invitato a comparire dinanzi al consiglio provinciale, con l'assegnazione di un termine non inferiore a dieci giorni, per essere sentito a sua discolpa.

2. L'incolpato ha facoltà di produrre documenti e memorie e di farsi assistere da un difensore.

Art. 44.

(Svolgimento del procedimento disciplinare)

1. Il presidente nomina, tra i membri del consiglio provinciale, un relatore il quale, nel giorno fissato per il procedimento, espone al consiglio i fatti per cui si procede.

2. Il consiglio, udito l'interessato ed esaminate le eventuali memorie o documenti prodotti, delibera a maggioranza assoluta dei propri componenti; in caso di parità di voti prevale la decisione più favorevole all'incolpato.

3. Se l'incolpato non si presenta senza dimostrare un legittimo impedimento, si procede in sua assenza.

4. La deliberazione deve contenere l'indicazione dei fatti, la decisione adottata e l'esposizione dei motivi. Il proscioglimento dell'incolpato è pronunciato con la formula: «non essere luogo a provvedimento disciplinare».

Art. 45.

(Ricusazione ed astensione)

1. I membri del consiglio provinciale devono astenersi quando ricorrono i motivi di

cui all'articolo 51 del codice di procedura civile e possono essere ricusati per gli stessi motivi.

2. Sull'astensione e sulla ricusazione decide il consiglio provinciale.

3. Se non è disponibile il numero dei componenti del Consiglio che è prescritto per deliberare, gli atti sono rimessi senza indugio al consiglio provinciale costituito nella sede della corte di appello. Se i componenti che hanno chiesto di astenersi o sono stati ricusati fanno parte di quest'ultimo consiglio, gli atti sono rimessi al Consiglio nazionale per la designazione del consiglio costituito nella sede della corte di appello più vicina.

4. Il consiglio provinciale competente a termini del comma 3, se autorizza l'astensione o riconosce legittima la ricusazione, si sostituisce al consiglio provinciale al quale appartengono i componenti che hanno chiesto di astenersi o che sono stati ricusati; altrimenti restituisce gli atti per la prosecuzione del procedimento.

Art. 46.

(Notificazione delle deliberazioni)

1. Le deliberazioni disciplinari sono notificate entro trenta giorni, all'interessato ed al pubblico ministero presso il tribunale nel cui circondario l'incolpato risiede nonchè al procuratore generale presso la corte d'appello ed al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 47.

(Ricorso al Consiglio nazionale)

1. Nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione, l'interessato ed il pubblico ministero possono proporre ricorso al Consiglio nazionale.

2. Il Consiglio nazionale può sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato; riesamina integralmente i fatti e può infliggere al professionista una pena disciplinare più grave.

3. Gli effetti del ricorso sono limitati ai professionisti che l'hanno proposto.

Art. 48.

(Riammissione dei radiati)

1. Il tributarista radiato dall'albo può esservi riammesso purchè siano trascorsi almeno sei anni dal provvedimento di radiazione e, se questo derivò da condanna penale, sia intervenuta la riabilitazione.

2. In ogni caso deve risultare che il radiato ha tenuto, dopo la radiazione, una condotta irreprensibile.

3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 10.

Art. 49.

(Prescrizione dell'azione disciplinare)

1. L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni.

TITOLO V

TARIFFA DELLE PRESTAZIONI
PROFESSIONALI

Art. 50.

(Criteri per la determinazione degli onorari e delle indennità)

1. I criteri per la determinazione degli onorari e delle indennità spettanti ai tributaristi per le prestazioni professionali, e per la liquidazione delle spese, sono stabiliti ogni triennio dal Consiglio nazionale dei tributaristi, sentiti i consigli provinciali, con tariffa da approvarsi con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Art. 51.

(Obbligatorietà della tariffa. Inderogabilità)

1. La tariffa professionale, di cui all'articolo 50, ha carattere generale ed è obbligatoria per gli iscritti agli albi provinciali dei tributaristi; gli importi minimi degli onorari e delle indennità, in essa previsti, sono inderogabili.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 52.

(Notificazioni)

1. Le notificazioni prescritte dalla presente legge sono eseguite a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e le comunicazioni sono eseguite a mezzo di lettera raccomandata.

Art. 53.

(Iscrizione all'albo nella prima attuazione della legge)

1. Nella prima attuazione della presente legge possono essere iscritti all'albo, in deroga ai requisiti del titolo di studio e dell'abilitazione:

a) coloro i quali esercitano, in regime di lavoro autonomo, dal quinquennio consecutivo anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, attività che costituiscono oggetto della professione di tributarista;

b) coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritti nel ruolo dei periti e degli esperti istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura a norma del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni e integrazioni, nelle sub-

categorie tributi, contabilità o amministrazione;

c) coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino iscritti da almeno un biennio ad una associazione od organizzazione che, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera a) della legge 22 febbraio 1994, n. 146, con riferimento alla lettera f) dell'articolo 1 della direttiva 92/51/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, promuova e mantenga un livello elevato nel settore professionale dei tributaristi, esiga il rispetto di regole di condotta professionale da essa prescritte e conferisca ai medesimi il diritto ad un titolo professionale o ad uno *status* corrispondente a tale titolo di formazione, e sia oggetto, per la realizzazione di tali obiettivi, di un riconoscimento specifico da parte del Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea e del Ministro delle finanze.

2. Gli iscritti nelle subcategorie del ruolo periti ed esperti, di cui alla lettera b) del comma 1, che non svolgono attività, o non possono svolgerla per incompatibilità, nel settore tributario sono iscritti nell'elenco speciale a norma dell'articolo 7 della presente legge. Saranno ammessi nell'albo dei tributaristi, su loro domanda, quando inizino l'attività o decada l'incompatibilità. La domanda di inserimento nell'albo dei tributaristi dovrà essere redatta in carta legale ai sensi e nei modi previsti dall'articolo 10 della presente legge.

3. L'esercizio delle attività di cui alla lettera a) del comma 1, va dimostrato mediante documentazione di carattere fiscale, di pertinenza del richiedente la iscrizione, ai fini dell'IRPEF e dell'IVA; quanto a quest'ultima imposta, l'attività esercitata deve essere relativa a codici di classificazione di attività professionali.

4. L'iscrizione di cui alla lettera c) del comma 1 va dimostrata mediante certificazione rilasciata dalla sede provinciale dell'associazione e vistata dalla rispettiva sede nazionale, nella provincia in cui la sede provinciale non risulti costituita tale certificazione verrà rilasciata direttamente dalla sede nazionale.

5. L'iscrizione avviene su domanda degli interessati da presentare, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. La domanda, redatta in carta legale e corredata della documentazione di cui alle lettere *a)*, *b)*, *e)*, *f)* e *g)*, del comma 1, dell'articolo 10 e della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, deve essere presentata alla cancelleria della corte d'appello del cui distretto fa parte la provincia di residenza del richiedente.

7. Nella domanda deve essere indicato l'albo della provincia al quale si chiede la iscrizione; deve altresì essere specificato il domicilio per le notificazioni.

Art. 54.

(Commissione per la prima formazione dell'albo)

1. Decorso il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il presidente della corte di appello provvede, nei trenta giorni successivi, alla costituzione di una commissione straordinaria composta da un magistrato d'appello, che la presiede, e da quattro liberi professionisti iscritti rispettivamente agli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, degli avvocati e procuratori legali e dei consulenti del lavoro, istituiti ove ha sede la corte di appello e designati dai rispettivi organi locali professionali.

2. Le funzioni di segretario sono esercitate da un cancelliere o da un segretario giudiziario designati dal presidente.

3. La commissione prende in esame le domande e forma un albo per ciascuna provincia ed un elenco speciale di non esercenti sempre per ciascuna provincia compresa nel distretto della corte di appello. La formazione dell'albo e dell'elenco speciale deve essere compiuta entro tre mesi dalla costituzione della commissione.

4. Nel caso in cui la documentazione prodotta dal richiedente l'iscrizione, per comprovare il possesso dei requisiti di cui

al comma 1 dell'articolo 53, risulti formalmente irregolare, la commissione prima di deliberare, deve invitare l'interessato a provvedere, entro il termine di trenta giorni, alla regolarizzazione della documentazione stessa.

5. La commissione delibera con la presenza di almeno tre membri, compreso il presidente.

6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

7. Le deliberazioni della commissione sono impugnabili dall'interessato e dal pubblico ministero avanti al tribunale del luogo ove ha sede la commissione che ha emesso la deliberazione, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione della deliberazione stessa.

8. Il tribunale decide in camera di consiglio, con sentenza, sentiti l'interessato ed il pubblico ministero.

9. L'appello avverso la sentenza del tribunale è deciso con l'osservanza delle medesime forme.

Art. 55.

(Compiti delle commissioni)

1. La commissione di cui all'articolo 54 provvede alle operazioni per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali compresi nel distretto della corte di appello e ne esercita, fino alla costituzione, le relative funzioni secondo le norme della presente legge.

2. Le elezioni dei consigli provinciali devono avvenire entro sei mesi dalla costituzione della commissione.

3. Decorso il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro di grazia e giustizia, nei trenta giorni successivi, nomina una commissione, avente sede presso il Ministero e composta da un magistrato di Corte di cassazione che la presiede e da quattro membri di riconosciuta competenza nelle attività che formano oggetto della professione di tributarista, con l'incarico di coordinare ed

agevolare l'attività delle commissioni presso le corti di appello e di provvedere alle elezioni del Consiglio nazionale del quale, fino alla costituzione, esercita le relative funzioni. Sono addetti all'ufficio di segreteria magistrati e funzionari del Ministero di grazia e giustizia.

4. Le elezioni del Consiglio nazionale devono avvenire entro quattro mesi dalla data di costituzione dei consigli provinciali.

Art. 56.

(Eleggibilità degli iscritti nella formazione dei primi consigli)

1. Per la prima formazione dei consigli provinciali e del Consiglio nazionale e per la prima rinnovazione dei medesimi, sono eleggibili tutti gli iscritti all'albo dei tributari, indipendentemente dal requisito dell'anzianità di iscrizione.

Art. 57.

(Determinazione della tariffa professionale nella prima formazione del Consiglio nazionale)

1. La delibera di cui al comma 1, lettera f), dell'articolo 32 è adottata dal Consiglio nazionale, nella sua prima formazione, indipendentemente dal decorso del triennio ivi previsto.

